

## Decreto Interministeriale n. 153/2023: cosa cambia per gli alunni con disabilità

È stato pubblicato recentemente sul sito del MIM il [Decreto Interministeriale 1° agosto 2023, n. 153](#). Esso ha introdotto delle modifiche al Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 - *Adozione del modello di PEI e delle correlate Linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità*.

Di seguito si riportano gli aspetti di maggiore rilevanza contenuti nel D.I. n. 153/2023 (in giallo le parti abrogate, in verde quelle introdotte) e il commento agli stessi.

<b>COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L'INCLUSIONE</b>		
<b>Art. 3, c. 5,</b> <b>D.I. n. 182/2020</b>	<i>Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l'alunno, l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, <del>ove esistente, lo psicopedagogo</del> <b>ovvero</b> docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI.</i>	Viene eliminata la previsione circa la partecipazione al GLO dello <b>psicopedagogo interno</b> , figura peraltro mai attivata
<b>Art. 3, c. 7,</b> <b>D.I. n. 182/2020</b>	<i>Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, <del>psico-pedagogici e di orientamento</del> <b>psico-pedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica</b>, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base.</i>	Tra le figure esterne che possono prendere parte al GLO rientrano adesso, oltre agli specialisti in psicopedagogia, anche gli <b>specialisti di orientamento e di assistenza specialistica</b>
<b>FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L'INCLUSIONE</b>		
<b>Art. 4, c. 5,</b> <b>D.I. n. 182/2020</b>	<i>Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, <del>in orario scolastico</del>, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.</i>	<b>È eliminata la previsione che i GLO, salvo in caso di motivata necessità, si debbano tenere in "orario scolastico"</b> . Resta confermato che tali riunioni si svolgano al di fuori dell'orario di lezione

<p>Art. 4, c. 11, D.I. n. 182/2020</p>	<p>Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione di cui al <b>comma 11 comma 10</b>, riguardante l'alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).</p>	
<p><b>ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO DIDATTICO</b></p>		
<p>Art. 8, c. 2, lett. d), D.I. n. 182/2020</p>	<p>d. la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento, che fa riferimento alle capacità mnesiche, intellettive e all'organizzazione spazio-temporale; al livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d'età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti e <b>- a partire dalla scuola primaria -</b>, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi.</p>	<p>Con riferimento alla dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento, viene precisato che l'osservazione sistematica e la conseguente elaborazione degli interventi prendono in considerazione <b>le competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi a partire dalla scuola primaria.</b></p> <p>Ne deriva che tale osservazione non vada effettuata, come del resto risulta ovvio, nella scuola dell'infanzia</p>
<p>Art. 8, c. 4, D.I. n. 182/2020</p>	<p>I <b>"Domini" richiamati nelle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, adottate con decreto interministeriale del 14 settembre 2022, già indicati nella legge n. 104 del 1992, corrispondono alle "Dimensioni" di cui al presente articolo, come di seguito riportato: Verbale di accertamento / Profilo di Funzionamento PEI-Piano Educativo Individualizzato Dominio Dimensione Apprendimento Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento Comunicazione Comunicazione / Linguaggio Relazioni e Socializzazione Relazione</b></p>	<p>Nel comma introdotto <i>ex novo</i> viene chiarita la <b>corrispondenza</b> fra le <i>"dimensioni"</i> di osservazione sistematica (e conseguente elaborazione degli interventi) e i <i>"domini"</i> richiamati nelle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità</p>

	<i>/ Interazione / Socializzazione Autonomia Personale e Sociale Autonomia/Orientamento</i>	
<b>AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INCLUSIVO</b>		
<b>Art. 9, c. 2, D.I. n. 182/2020</b>	<i>Al fine di realizzare quanto indicato all'articolo 7, comma 2 del DLgs 66/2017, sono condotte dai docenti osservazioni nel contesto scolastico - fisico, organizzativo, relazionale - con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell'osservazione sistematica dell'alunno con disabilità e della classe, avendo cura, nella scuola secondaria di secondo grado, di tener conto delle indicazioni fornite dallo studente.</i>	Nella definizione dell' <b>ambiente di apprendimento inclusivo</b> , il contesto scolastico è caratterizzato come "fisico, organizzativo e relazionale"
<b>CURRICOLO DELL'ALUNNO</b>		
<b>Art. 10 c. 1, D.I. n. 182/2020</b>	<i>Al fine di un ampio coinvolgimento di tutta la componente docente, la progettazione didattica deve tener conto di ulteriori interventi di inclusione attuati sul percorso curricolare della classe e dell'alunno con disabilità, indicando modalità di sostegno didattico, obiettivi, strategie e strumenti nelle diverse aree disciplinari o discipline, a partire dalla scuola primaria. Nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina. Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l'esonero dall'insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi. Nella scuola dell'infanzia tale attività di progettazione, con il concorso di tutti gli insegnanti della sezione, riguarderà interventi educativi nei diversi campi di esperienza, con l'esplicitazione di strategie e strumenti utilizzati.</i>	È precisato che la <b>valutazione degli apprendimenti</b> va sempre espressa <b>per ciascuna disciplina</b> , anche se queste sono aggregate per aree disciplinari  <b>Per gli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado non è ammesso l'esonero da una o più discipline</b>

<p><b>Art. 10 c. 2,</b> <b>D.I. n. 182/2020</b></p>	<p>Con riguardo alla progettazione disciplinare, è indicato:</p> <p>a. se l'alunno con disabilità segue la progettazione didattica della classe, nel qual caso si applicano gli stessi criteri di valutazione;</p> <p>b. se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione e, in tal caso, se l'alunno con disabilità è valutato con verifiche identiche o equipollenti;</p> <p>c. se l'alunno con disabilità segue un percorso didattico differenziato, essendo iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, con verifiche non equipollenti;</p> <p>d. <del>se l'alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio.</del></p>	<p>Il comma 2 è modificato conseguentemente a quanto previsto dal comma precedente</p>
<p><b>Art. 10, c. 3,</b> <b>D.I. n. 182/2020</b></p>	<p>Nel PEI - per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado - è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se trattasi di:</p> <p>a. percorso ordinario;</p> <p>b. percorso personalizzato (con prove equipollenti);</p> <p>c. percorso differenziato.</p>	<p>Per i <b>soli studenti della scuola secondaria di secondo grado</b> è prevista la <b>possibilità di distinguere</b>, nel PEI, fra percorso didattico ordinario, personalizzato (con prove equipollenti) o differenziato</p>
<p><b>ESAMI INTEGRATIVI PER ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO</b></p>		
<p><b>Art. 10-bis</b> <b>D.I. n. 182/2020</b></p>	<p><del>Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:</del></p> <p>a) superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso</p>	<p>L'articolo, introdotto <i>ex novo</i>, dispone che per gli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado che seguono un percorso differenziato e che chiedono di rientrare in un percorso personalizzato con prove equipollenti, è introdotto l'obbligo di previa valutazione da parte del consiglio di classe che, a maggioranza, decide se vadano sostenute o meno apposite prove integrative, relative agli anni di corso e alle discipline per le quali si è seguito un percorso differenziato</p>

	<p>differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;</p> <p>b) senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.</p>	
<b>INTERVENTI NECESSARI PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA FREQUENZA</b>		
<p><b>Art. 12, c. 2,</b> <b>D.I. n. 182/2020</b></p>	<p>Per quanto concerne gli interventi di Assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione, sono specificamente indicate le necessità relative all'educazione e sviluppo dell'autonomia (cura di sé, mensa e altro) nonché le necessità di assistenza per la comunicazione agli alunni <b>privi della vista, privi dell'udito con disabilità visive e uditive</b> e con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.</p>	<p>La modifica consente di estendere il servizio di assistenza per la comunicazione agli alunni con disabilità visiva e uditiva</p>
<b>ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE</b>		
<p><b>Art. 13, c. 2, lett. a)</b> <b>D.I. n. 182/2020</b></p>	<p>a. se l'alunno è presente a scuola per l'intero orario o se si assenta in modo continuativo – <b>per eccezionali e documentate esigenze sanitarie - su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari,</b> in accordo con la scuola, indicando le motivazioni;</p>	<p>La possibilità, per gli alunni con disabilità, di assentarsi in modo continuativo è <b>limitata ai soli casi di eccezionali e documentate esigenze sanitarie</b> e potrà essere concessa solo su <b>richiesta congiunta della famiglia e degli specialisti sanitari</b></p> <p>Si tratta di un rilevante passaggio che implica la condivisione della richiesta della famiglia da parte delle figure sanitarie</p>
<b>DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO</b>		
<p><b>Art. 18, c. 1,</b> <b>D.I. n. 182/2020</b></p>	<p>Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l'alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione <b>del relativo "debito di funzionamento" dei relativi "supporti al funzionamento"</b>, secondo quanto descritto nell'Allegato C, parte integrante del presente decreto.</p>	<p>L'espressione "debito di funzionamento" è sostituita dall'espressione "supporto al funzionamento", in linea con il paradigma dell'ICF</p>

<p><b>Art. 18, c. 2,</b> <b>D.I. n. 182/2020</b></p>	<p><i>Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle "capacità" dell'alunno indicate nel <b>Verbale di accertamento e/o nel</b> Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema:</i></p> <p><i>Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assente</li> <li>- Lieve</li> <li>- Media</li> <li>- Elevata</li> <li>- Molto elevata</li> </ul>	<p><b>Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, viene precisato che il GLO deve tenere conto del Verbale di accertamento e/o del Profilo di Funzionamento, non solo del Profilo di Funzionamento</b></p> <p>La modifica va considerata in relazione alla norma transitoria di cui al successivo art. 21 (vedi oltre)</p>
<p><b>MODELLO DI PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO</b></p>		
<p><b>Art. 19, c. 2,</b> <b>D.I. n. 182/2020</b></p>	<p><i>I modelli di PEI sono resi disponibili in versione digitale da compilarsi in modalità telematica, con accesso tramite sistema SIDI da parte delle Istituzioni scolastiche e dei componenti dei rispettivi GLO, i quali sono registrati e abilitati ad accedere al sito con il rilascio di apposite credenziali <b>con livelli di abilitazione diversificati in base al profilo.</b></i></p>	<p>Per la <b>compilazione del PEI in modalità telematica al SIDI</b> è introdotta l'attivazione dei livelli di abilitazione diversificati in base al profilo</p>
<p><b>LINEE GUIDA</b></p>		
<p><b>Art. 20, c. 1,</b> <b>D.I. n. 182/2020</b></p>	<p><b>Al fine di agevolare la redazione dei PEI,</b> è adottato il documento recante «Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del DLgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche», di cui all'Allegato B, quale parte integrante del presente decreto.</p>	<p>Viene precisato che le Linee guida contengono il modello di PEI ai fini di agevolarne la compilazione. Pertanto, <b>ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, può discostarsene purché nel solco delle previsioni contenute nel decreto</b></p>

## NORME TRANSITORIE

<p>Art. 21, c. 6, D.l. n. 182/2020</p>	<p><i>In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato</i></p>	<p>La norma transitoria prevede in modo generalizzato la possibilità di utilizzo della Diagnosi funzionale e del Profilo dinamico funzionale nella fase di transizione al Profilo di funzionamento. Evidentemente, tale disposizione è stata introdotta per superare la criticità derivante dalla mancanza, in moltissimi casi, del Profilo di Funzionamento ed è completata dalla previsione che, in via transitoria, qualora non sia stato redatto tale documento, la predisposizione del PEI debba tenere conto della Diagnosi funzionale e del Profilo dinamico funzionale, se adottato (ciò perché anche quest'ultimo documento spesso non viene redatto)</p> <p>Purtuttavia, <b>tale indicazione normativa non trova riscontro nella Sezione "Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari" del PEI</b>, poiché la definizione in questi termini della "potenziale restrizione di partecipazione" nelle diverse dimensioni non è prevista nella Diagnosi funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale</p> <p>Emerge un altro aspetto di criticità che riguarda la <b>richiesta delle ore di sostegno e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione</b>: la nuova modalità di individuazione del "fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, tenuto conto dell'entità della potenziale restrizione della partecipazione" prevista dall'allegato C1 vedrà i GLO impegnati a modificare le modalità di individuazione delle ore necessarie di assistenza e di sostegno all'alunno con disabilità che non saranno più basate su quanto fino a oggi utilizzato. Infatti, attualmente chi versa in condizione di gravità (art. 3, c. 3 della L. n. 104/1992) ha come diretta conseguenza l'attribuzione del massimo delle ore di sostegno e di assistenza alla comunicazione e/o all'autonomia</p>
--	---	--

		<p>L'introduzione della restrizione di partecipazione è di diretta conseguenza dell'ICF, con riferimento alle difficoltà che un individuo può sperimentare nel proprio coinvolgimento nelle situazioni della vita. Viene utilizzato, infatti, in relazione alla "Componente Attività e Partecipazione" dell'ICF e presuppone la descrizione dei fattori contestuali connessi con tale coinvolgimento</p> <p>Le restrizioni di partecipazione sono riferite ai domini/dimensioni considerati nel protocollo descrittivo del funzionamento e della disabilità presenti nelle Linee guida del Ministero della Salute e fanno riferimento ai fattori ambientali</p> <p>Pertanto, a seconda della patologia che interessa l'alunno con disabilità, potrebbe verificarsi la condizione che la potenziale restrizione della partecipazione sia più elevata nella dimensione della autonomia e risulti di grado lieve nella dimensione cognitiva e degli apprendimenti. In tale caso l'alunno con disabilità necessiterebbe di un maggior numero di ore di assistenza all'autonomia e di una presenza del docente di sostegno limitata a poche ore settimanali</p>
--	--	--